

Legge regionale 07 maggio 1985, n.51

Prime disposizioni di attuazione L. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.

ARTICOLO 1

1. In base a quanto stabilito dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 le concessioni rilasciate in sanatoria, ai termini della predetta legge, per le opere realizzate tra il 30 gennaio 1977 e il 1 ottobre 1983, comportano, se dovuta, la corresponsione del contributo riferito al costo di costruzione nella misura prevista dal comma 3 dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 così come sostituito dal sesto comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94 in base alla tabella D della LR 30 giugno 1984, n. 41 e tenuto conto delle effettive destinazioni realizzate nonché del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura determinata dai Comuni sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni.

2. Per le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria e' dovuto un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quello determinato dai Comuni in applicazione della suddetta legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, sempreche' tali opere non siano gia' state eseguite a cura e spese degli interessati. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano state eseguite solo parzialmente, e' dovuto un contributo pari al costo delle opere ancora da realizzare definite in base ai costi medi regionali di cui alla tabella "A" allegata alla LR 30 giugno 1984, n. 41. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario, o i concessionari eventualmente costituiti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalita' e le garanzie da questo stabilite.

3. La misura del contributo e' ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti:

- a) costruzioni eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47; sono escluse dall'agevolazione in parola le abitazioni classificate di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 27 agosto 1969 nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1;
- b) costruzioni destinate ad attivita' commerciali con una superficie non superiore a 50 mq o con eventuale superficie

minima prevista da norme di legge;
c) costruzioni destinate ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure destinate ad opere religiose o a servizi di culto.

4. Salvo quanto stabilito al precedente comma per gli edifici abusivi aventi destinazione residenziale si applicano, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici stessi sul territorio, oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita per edifici con tale destinazione d'uso, dalle deliberazioni comunali adottate in attuazione della citata legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, in vigore al momento del rilascio delle concessioni in sanatoria.

ARTICOLO 2

1. I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.

2. A richiesta dell'interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di 10 rate semestrali.

3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.

4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

ARTICOLO 3

1. In attesa di un'organica definizione da parte della regione dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici preordinate al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali varianti non potranno ampliare i volumi preesistenti ma dovranno limitarsi a prevedere eventuali ristrutturazioni dei medesimi alla razionalizzazione della viabilità e alla dotazione degli standards necessari.

2. Per le varianti in parola si applica la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

3. Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Regione delle varianti suddette senza che la Giunta regionale abbia proposto modifiche per il raggiungimento dei fini di cui al citato art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le varianti stesse si intendono approvate.